

**INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO ESTESA AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI
(ART. 22 D.L. 9/8/2022 N. 115): ISTRUZIONI APPLICATIVE INPS**

L'art. 22, comma 1, del d.l. 9/8/2022 n. 115 - convertito, con modificazioni, dalla legge 21/9/2022 n. 142 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022) - prevede: ***“L'indennità di cui all'art. 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato art. 31 e di cui all'art. 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo”.***

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 7/10/2022 n. 111, ha:

- precisato che con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), **i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità (pari a 200 euro, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 24, 25 e 26 del 2022, N.d.R.) ai lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022, che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), che siano stati destinatari di eventi - con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell'art. 1 della legge 30/12/2021 n. 234 (*) (quindi di importo inferiore o uguale a 2.692 euro, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022, pp. 50 e 51, N.d.R.) - con copertura figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 – pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022, N.d.R.) e che, infine, non siano destinatari delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022 (pari a 200 euro, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 24, 35 e 26 del 2022, N.d.R.).**

Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS devono sussistere dall'1 gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022), e possono essere sorti in data antecedente l'1 gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

Il lavoratore, per gli effetti di cui al predetto art. 22, comma 1, secondo periodo, deve dichiarare al proprio datore di lavoro di non beneficiare dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del d.l. n. 50/2022, di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS nel periodo 1 gennaio 2022 - 18 maggio 2022, nonché, di essere consapevole di non avere diritto all'indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto.

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione di cui al citato art. 22, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Il citato art. 22 prevede che l'indennità sia ***“riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022”.***

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 22 in esame disciplina un'estensione della platea dei soggetti destinatari dell'indennità di cui all'art. 31, comma 1, del d.l. n. 50/2022, il cui successivo comma 4 così dispone: *“Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'art. 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale”*.

Pertanto, **la compensazione del credito derivante dall'erogazione dell'indennità di cui all'art. 22 in esame potrà essere effettuata nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, ovvero, tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative che seguono.**

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità *una tantum*, l'INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.

Per quanto ivi non disciplinato, si rinvia alla circolare 24/6/2022 n. 73 (pubblicata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022);

- fornito le «istruzioni per la compensazione del relativo credito sul flusso UniEmens» sotto riportate.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONGUAGLIO DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM

Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il codice già in uso “L031”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese “10/2022”;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di ottobre 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 10;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore già in uso “35”;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

In tutti i casi in cui sia necessario, invece, procedere con la regolarizzazione del mese di luglio, la stessa potrà essere effettuata per il tramite dell'elemento V1 Causale 5 dove il <MeseRif> dell'elemento <RecuperoSgravi> deve avere il valore 07.

Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato nel mese di ottobre 2022 nelle denunce Posagri delle competenze del mese di ottobre 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgrilIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum art. 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50". Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

(*) Art. 1, comma 121, legge n. 234/2021

"In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche."